Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 19 ottobre 1954** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24), in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 241 DEL 19 OTTOBRE 1954:

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1954.

Modificazioni al decreto Ministeriale 27 dicembre 1929, concernente le residenze disagiate all'estero.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 11 della legge 2 giugno 1927, n. 862;
Visto l'art. 18 della legge 13 febbraio 1952, n. 106;
Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1929 — registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1930, registro n. 12 Esteri, foglio n. 121 — e successive modificazioni, con cui sono state determinate le residenze all'estero che comportano, agli effetti del computo della pensione di riposo, l'aumento di quattro dodicesimi (tabella *A*) o di sei dodicesimi (tabella *B*) del periodo di servizio in esse trascorso;
Ritenuta la necessità di apportare variazioni alle tabelle *A* e *B* allegate al sopraindicato decreto Ministeriale 27 dicembre 1929, e successive modificazioni;

Decreta:

A complemento delle tabelle *A* e *B* allegate al decreto Ministeriale 27 dicembre 1929 e successive modificazioni, sono considerate residenze disagiate, per i periodi di tempo appresso indicati, quelle comprese nei sottoelencati Paesi:

TABELLA *A*

Bulgaria: dal 1° gennaio 1946 al 30 aprile 1954.
Cecoslovacchia: dal 1° gennaio 1951 al 30 aprile 1954.
Eritrea: dal 16 settembre 1952 al 30 aprile 1954.
Etiopia: dal 14 febbraio 1952 al 30 aprile 1954.
Jugoslavia: dal 16 luglio 1947 al 30 aprile 1954.
Libia (Tripolitania): dal 21 febbraio 1952 al 30 aprile 1954.

TABELLA *B*

Albania: dal 10 giugno 1940 al 30 aprile 1954.
Austria: dal 1° gennaio 1943 all'8 settembre 1943 e dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1947.
Belgio: dal 10 maggio 1940 al 30 ottobre 1943.
Bulgaria: dal 1° gennaio 1943 al 31 dicembre 1945.
Cecoslovacchia: dal 30 aprile 1945 al 31 dicembre 1950.
Cina: dal 7 luglio 1937 al 31 dicembre 1952.
Danimarca: dal 1° aprile 1940 al 30 novembre 1943.
Eritrea: dal 1° maggio 1949 al 15 settembre 1952.
Francia (e Tunisia, Marocco, Algeria): dal 10 maggio 1940 al 10 maggio 1945.
Finlandia: dal 30 novembre 1939 al 13 marzo 1940 e dal 22 giugno 1942 al 31 dicembre 1944.
Germania: dal 1° settembre 1939 al 30 giugno 1948.
Gran Bretagna: dal 1° settembre 1939 al 31 maggio 1945.
Giappone: dal 9 dicembre 1941 all'8 agosto 1945.
Grecia: dal 1° maggio 1941 al 10 maggio 1945.
Indonesia: dal 23 marzo 1951 al 30 aprile 1954.
Jugoslavia: dal 1° aprile 1941 al 10 maggio 1945.
Libano: dal 1° agosto 1940 all'8 agosto 1944.
Liberia: dal 5 ottobre 1951 al 30 aprile 1954.
Libia (Cirenaica): dal 12 settembre 1951 al 30 aprile 1954.
Norvegia: dal 10 aprile 1940 al 30 novembre 1943.
Olanda: dal 10 maggio 1940 al 30 ottobre 1943.
Palestina: dall'8 ottobre 1946 al 30 settembre 1948.
Polonia: dal 1° settembre 1939 al 30 aprile 1954.
Romania: dal 1° gennaio 1943 al 30 aprile 1954.
Siria: dal 1° agosto 1940 all'8 agosto 1944.
Ungheria: dal 1° gennaio 1943 al 30 aprile 1954.
U.R.S.S.: dal 10 gennaio 1942 al 31 dicembre 1947.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1954

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1954
Registro n. 54 Esteri, foglio n. 278. — FIORE

(4965)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1954.

Sostituzione del sequestratario-liquidatore della filiale di Genova della Rob. M. Sloman Jr. - Società marittima m. b. H. con sede in Amburgo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 20 aprile 1946, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la filiale di Genova, via XX Settembre, 5/7, della Rob. M. Sloman Jr. — Società marittima m b H con sede in Amburgo — e nominato sequestratario il ragioniere Ferruccio Bardelloni, che con decreto 16 febbraio 1952 è stato sostituito con il dott. Nino Grasso;
Visto il decreto 11 maggio 1953, con il quale la suindicata filiale è stata messa in liquidazione per l'impossibilità di svolgere la sua attività e di adempiere le obbligazioni e nominato liquidatore il predetto dottor Nino Grasso;
Ritenuto che il dott. Nino Grasso ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che pertanto occorre affidare l'incarico stesso ad altra persona;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1951, n. 491;

Decreta:

E' nominato sequestratario-liquidatore della filiale di Genova della Rob. M. Sloman Jr. Società marittima m.b.H. con sede in Amburgo, il rag. Salvatore Curti in sostituzione del dimissionario dott. Nino Grasso.

Il rag. Salvatore Curti è autorizzato a continuare la liquidazione dell'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1954

p. *Il Ministro*: ARCAINI

(4966)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 14 ottobre 1954:

Polifroni Cesarino, notaio nel comune di Caivano, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Siderno, distretto notarile di Locri.

Borsci Angelo, notaio residente nel comune di Saludecio, distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Predappio, stesso distretto.

Milana Guido, notaio residente nel comune di Sant'Arcangelo di Romagna, distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Rimini, stesso distretto.

Faticanti Anselmo, notaio residente nel comune di Castrocaro Terra del Sole, distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Meldola, stesso distretto.

Bonoli Viscardo, notaio residente nel comune di Bertinoro, distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Forlì.

Andretta Giuseppe, notaio residente nel comune di Cesenatico, distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Cesena, stesso distretto.

Cipolla Sergio, notaio residente nel comune di Palmanova, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Latisana, stesso distretto.

Udina Luigi, notaio residente nel comune di San Giorgio di Nogaro, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Palmanova, stesso distretto.

Marzona Cesare, notaio residente nel comune di San Pietro al Natisone, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Sedegliano, stesso distretto.

Fanelli Mario, notaio residente nel comune di Ielsi, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Riccia, stesso distretto.

Boni Rolando, notaio residente nel comune di Sant'Omobono Imagna distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Bergamo.

Azzoni Francesco, notaio residente nel comune di Caprino Bergamasco, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Albino, stesso distretto.

Grillo Arduino, notaio residente nel comune di Montalcino distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Siena.

Vincenti Emilio, notaio residente nel comune di Radicofani, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Sarteano, stesso distretto.

Fiore Ermanno, notaio residente nel comune di Ofena, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di Radda in Chianti distretto notarile di Siena.

Cipollone Danilo, notaio residente nel comune di Schiavi d'Abruzzo, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Ponzone, distretto notarile di Alessandria.

Barletti Carlo, notaio residente nel comune di San Marco la Catola, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Predosa distretto notarile di Alessandria.

Melendez Michele, notaio residente nel comune di Decollatura, distretto notarile di Nicastro, è trasferito nel comune di Cattolica Eraclea, distretto notarile di Agrigento.

D'Angelo Francesco, notaio residente nel comune di Cerami, distretto notarile di Nicosia, è trasferito nel comune di Siculiana, distretto notarile di Agrigento.

Terzi Gemma, notaio residente nel comune di Campana, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Corigliano Calabro, stesso distretto.

Ferraresi Antonio, notaio residente nel comune di Mirandola, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Pievepelago stesso distretto.

Russo Maurizio, notaio residente nel comune di Ottaviano, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Coggiola, distretto notarile di Biella.

Gaglioti Salvatore, notaio residente nel comune di Raccuia, distretto notarile di Patti, è trasferito nel comune di Fosdinovo, distretto notarile di Massa.

(4969)

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della Lotteria ippica di Merano Manifestazione 26 settembre 1954

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Merano il 26 settembre 1954 ed esito del « Gran Premio » svoltosi nell'Ippodromo di Maia, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Primi prèmi: biglietti venduti, estratti, abbinati ai nomi dei tre cavalli classificati nell'ordine primo, secondo e terzo nel « Gran Premio » svoltosi il 26 settembre 1954 nello Ippodromo di Maia, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie L n. 74041:
L. 50.000.000 abbinato al cavallo Lokifepsscht.

2) Biglietto serie L n. 33067:
L. 10.000.000 abbinato al cavallo Projectile

3) Biglietto serie F n. 04918:
L. 5.000.000 abbinato al cavallo Fogliano.

B) Premi abbinati agli altri cavalli iscritti al « Gran Premio » aventi diritto ciascuno al premio di L. 1.000.000

1)	Bigl.	serie	A	n. 86105	11)	Bigl.	serie	I	n. 75796
2)	»	»	A	» 93665	12)	»	»	L	» 62672
3)	»	»	C	» 84116	13)	»	»	M	» 01563
4)	»	»	D	» 84230	14)	»	»	M	» 81760
5)	»	»	E	» 55253	15)	»	»	N	» 37128
6)	»	»	E	» 83317	16)	»	»	N	» 59000
7)	»	»	G	» 50798	17)	»	»	N	» 77877
8)	»	»	I	» 17096	18)	»	»	P	» 58297
9)	»	»	I	» 34010	19)	»	»	Q	» 54899
10)	»	»	I	» 58391					

C) Premi di consolazione: biglietti venduti, estratti, aventi diritto ognuno al premio di L. 200.000:

1)	Bigl.	serie	A	n. 48570	26)	Bigl.	serie	I	n. 65416
2)	»	»	A	» 72123	27)	»	»	L	» 21483
3)	»	»	A	» 74666	28)	»	»	L	» 49165
4)	»	»	A	» 76720	29)	»	»	L	» 58302
5)	»	»	B	» 19988	30)	»	»	M	» 24614
6)	»	»	B	» 52875	31)	»	»	M	» 30020
7)	»	»	C	» 50313	32)	»	»	M	» 62332
8)	»	»	C	» 76142	33)	»	»	N	» 36759
9)	»	»	D	» 02994	34)		»	N	» 66665
10)	»	»	D	» 16413	35)	»	»	N	» 67093
11)	»	»	D	» 13605	36)	»	»	O	» 28507
12)	»	»	D	» 19114	37)	»	»	O	» 53586
13)	»	»	D	» 70454	38)	»	»	P	» 03388
14)	»	»	D	» 82331	39)	»	»	P	» 13170
15)	»	»	D	» 83781	40)	»	»	P	» 28342
16)	»	»	E	» 65550	41)	»	»	P	» 31946
17)	»	»	F	» 35862	42)	»	»	P	» 36590
18)	»	»	F	» 36943	43)	»	»	P	» 52149
19)	»	»	F	» 40468	44)	»	»	Q	» 15750
20)	»	»	F	» 54340	45)	»	»	Q	» 17589
21)	»	»	F	» 82201	46)	»	»	Q	» 39509
22)	»	»	G	» 68639	47)	»	»	Q	» 39817
23)	»	»	G	» 76092	48)	»	»	Q	» 42927
24)	»	»	I	» 17921	49)	»	»	Q	» 43591
25)	»	»	I	» 39117	50)	»	»	Q	» 47760

D) Premi ai rivenditori:

1) al venditore del biglietto serie L n. 74041 vincente il primo premio L. 1.000.000

2) al venditore del biglietto serie L n. 33067 vincente il secondo premio L. 200.000

3) al venditore del biglietto serie F n. 04918 vincente il terzo premio L. 100.000

Ai venditori dei biglietti vincenti i premi di abbinamento L. 30.000 ciascuno.

Ai venditori dei biglietti vincenti i premi di consolazione L. 5.000 ciascuno.

E) Premi di affluenza: biglietti venduti, estratti, aventi diritto ognuno al premio di L. 100.000:

1)	Bigl.	serie	A	n. 95863	6)	Bigl.	serie	G	n. 77141
2)	»	»	D	» 79453	7)	»	»	I	» 80349
3)	»	»	F	» 28817	8)	»	»	I	» 86306
4)	»	»	F	» 75642	9)	»	»	L	» 80576
5)	»	»	F	» 75713	10)	»	»	M	» 71041

L. 50.000:

1)	Bigl. serie	A	n.	95797	11)	Bigl. serie	G	n.	70832
2)	» »	A	»	97906	12)	» »	G	»	80437
3)	» »	B	»	95064	13)	» »	I	»	80067
4)	» »	D	»	33606	14)	» »	I	»	80104
5)	» »	D	»	55632	15)	» »	I	»	80201
6)	» »	D	»	55785	16)	» »	I	»	80280
7)	» »	D	»	71925	17)	» »	I	»	80392
8)	» »	D	»	88158	18)	» »	L	»	80626
9)	» »	D	»	88177	19)	» »	L	»	80783
10)	» »	E	»	02801	20)	» »	M	»	70492

L. 25.000:

1)	Bigl. serie	A	n.	82685	21)	Bigl. serie	F	n.	83996
~~2)~~	~~» »~~	~~A~~	~~»~~	~~95753~~	~~22)~~	~~» »~~	~~G~~	~~»~~	~~06497~~
3)	» »	A	»	95871	23)	» »	I	»	41172
4)	» »	A	»	95902	24)	» »	I	»	70708
5)	» »	B	»	72211	25)	» »	I	»	73639
6)	» »	B	»	95030	26)	» »	I	»	80005
7)	» »	B	»	95451	27)	» »	I	»	80141
8)	» »	C	»	91093	28)	» »	I	»	80234
9)	» »	D	»	56355	29)	» »	I	»	80404
10)	» »	D	»	88221	30)	» »	L	»	00901
11)	» »	D	»	88225	31)	» »	L	»	71208
12)	» »	D	»	88284	32)	» »	L	»	71224
13)	» »	E	»	70658	33)	» »	L	»	80681
14)	» »	E	»	76479	34)	» »	L	»	80878
15)	» »	F	»	75702	35)	» »	M	»	66602
16)	» »	F	»	83639	36)	» »	N	»	46450
17)	» »	F	»	83643	37)	» »	O	»	03161
18)	» »	F	»	83727	38)	» »	O	»	69159
19)	» »	F	»	83845	39)	» »	O	»	69306
20)	» »	F	»	83922	40)	» »	Q	»	64252

F) Concorso telefonico: premi per L. 600.000.

G) Referendum Ceiad Columbia Lotteria di Merano: Premi per L. 1.000.000 (estrazione 8-10-1954 i risultati saranno resi noti a mezzo stampa).

Estratto dal regolamento delle Lotterie nazionali « Solidarietà Nazionale », « Lotteria di Merano » e « Lotteria Nazionale Italia » approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dal Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti devono essere integri ed in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — via Barberini n. 47, Roma, entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, del Bollettino ufficiale dell'estrazione.

Entro lo stesso termine i venditori dei biglietti vincenti debbono presentare regolare istanza, unendovi la matrice del biglietto vincente, all'Ispettorato predetto.

Roma, addì 1° ottobre 1954

p. *Il presidente del Comitato generale di direzione*: BISOGNO

(4920)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso del personale dipendente dalla Società collettiva Giulio Forlini di Pescara, addetto all'autoservizio urbano di Pescara.

Con decreto in data 17 agosto 1954 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti è stato approvato, ai sensi del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e della legge 1° agosto 1941, n. 1063, lo statuto della Cassa di soccorso del personale dipendente dalla Società collettiva Giulio Forlini di Pescara, addetto all'autoservizio urbano di Pescara.

(4977)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Piano di ricostruzione e piano regolatore generale del comune di San Lazzaro di Savena (Bologna)

Con decreto Ministeriale 11 ottobre 1954, n. 2427, è stato disposto che il comune di San Lazzaro di Savena sostituisca con il piano regolatore generale del suo territorio, il proprio piano di ricostruzione dipendente dai danni bellici già approvato con decreto Ministeriale 28 giugno 1950, che continuerà ad avere vigore fino alla formale approvazione del suddetto piano regolatore e, comunque, non oltre il termine massimo del 28 giugno 1960.

(4945)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 240

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 18 ottobre 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
	—	—
Borsa di Bologna	624,80	643 —
» Firenze	—	—
» Genova	624,90	643 —
» Milano	624,92	642,25
» Napoli	624,80	643,50
» Palermo	624,90	642,80
» Roma	624,86	642,75
» Torino	624,80	642 —
» Trieste	624,91	—
» Venezia	624,85	643,40

Media dei titoli del 18 ottobre 1954

Rendita 3,50 % 1906	66 —
Id. 3,50 % 1902	62,30
Id. 5 % 1935	94,60
Redimibile 3,50 % 1934	82,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	91,60
Id. 5 % 1936	92,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	97,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 18 ottobre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,89
1 dollaro canadese	»	642,50

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,69

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12.50	per franco belga
Danimarca	»	90.46	» corona danese
Egitto	»	1794.55	» lira egiziana
Francia	»	1.785	» franco francese
Germania	»	148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164.44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	150909	2.500 —	*Parmeggiani* Fausta di Umberto dom. a Tivoli (Roma), con usufrutto a Tordelli Giuseppina fu Giuseppe.	*Parmegiani* Fausta di Umberto, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	847631	140 —	*Alberti* Luigi fu Antonino, dom. in Mistretta.	*Aliberti* Luigi fu Antonino, dom. in Mistretta.
Id.	847632	105 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	511615	1.540 —	*Abate* Giuseppe fu Carmelo, minore sotto la patria potestà della madre Lipari Maria, dom. in Alì (Messina).	*Abbate* Giuseppe fu Carmelo, ecc., come contro.
Id.	413225	1.001 —	Barbera Santi fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre *Todaro Cecilia* vedova Barbera, dom. a Nizza Sicilia (Messina).	Barbera Santi fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre *Totaro Sicilia fu Sebastiano* vedova Barbera, dom. a Nizza Sicilia (Messina).
Cons. 3,50 % (1906)	683134	350 —	Aicardi Costanza di Ottavio, nubile, dom. in Testico (Genova), vincolata quale parte della dote costituita alla titolare pel suo matrimonio con Cassini *Antonio* fu Giuseppe.	Aicardi Costanza di Ottavio, nubile, dom. in Testico (Genova), vincolata quale parte della dote costituita alla titolare pel suo matrimonio con Cassini *Giulio Giuseppe Antonio* fu Giuseppe.
Id.	855800	857,50	Aicardi Costanza o Costanzina fu Ottavio, moglie di Cassini *Antonio*, dom. a Arma di Taggia (Imperia), vincolata per dote.	Aicardi Costanza o Costanzina fu Ottavio, moglie di Cassini *Giulio Giuseppe Antonio*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(4801) Roma, addì 1º ottobre 1954 *Il direttore generale*: SALIMEI

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 8093/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto n. 8115/Gab. del 30 giugno 1947 del Prefetto di Bolzano, con il quale venne disposta la revoca del precedente decreto 24 gennaio 1936, n. 2230/R.Gab., che accordava alla signora Hofer Rosa di Giuseppe ed alla di lei figlia Elisabetta la riduzione del cognome nella forma italiana di Dalmaso;

Vista la domanda 7 maggio 1954, con cui la anzidetta signora Hofer Rosa fa presente che il di lei figlio naturale Vito venne erroneamente omesso nel decreto di restituzione del cognome in forma tedesca e chiede pertanto la estensione ad esso del provvedimento di revoca avanti citato;

Vista la documentazione a tal fine presentata dall'interessata;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949, relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763/Gab., del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il dispositivo del decreto n. 8115/Gab. del 30 giugno 1947 del Prefetto di Bolzano viene modificato nel modo seguente:

« Il decreto prefettizio 24 gennaio 1936, n. 2230/R Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effeto di tale revoca il cognome della signora Dalmaso Rosa viene ripristinato nella forma tedesca di Hofer.

Con la presente determinazione viene ripristinato il cognome nella forma tedesca anche nei confronti dei figli Elisabetta e Vito ».

Il sindaco del comune di Sarentino provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, terzo comma, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Roma, addì 23 luglio 1954

p. *Il Vice Commissario del Governo*
LORICCHIO

(4928)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Aggregazione di esaminatori speciali per le lingue estere facoltative alla Commissione giudicatrice del concorso per esami a dodici posti di volontario nella carriera diplomatica.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 26 febbraio 1954, con il quale è stato bandito il concorso per esame a dodici posti di volontario nella carriera diplomatica:

Visto il decreto Ministeriale 22 settembre 1954, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 464, che approva il regolamento degli esami di concorso per l'ammissione alla carriera diplomatica;

Considerato che vari aspiranti all'ammissione al concorso di cui sopra hanno richiesto di sostenere la prova scritta e orale, o soltanto orale, in alcune lingue estere oltre la francese e l'inglese;

Decreta:

Sono aggregati alla Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, quali esaminatori speciali per le lingue estere facoltative:

il dott. Michele Scammacca Del Murgo, ambasciatore, per lo spagnolo;

il dott. Pietro De Paolis, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di prima classe, per il portoghese;

il dott. Edoardo Pervan, ambasciatore, per il russo e tedesco;

il prof. Luigi Salvini, per il bulgaro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1954

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1954
Registro n. 54 *Esteri, foglio n.* 384. — BARNABA

(4979)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per titoli ed esami a 1154 posti nel grado 13° del ruolo del personale di gruppo C dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 1° marzo 1926, n. 562, riguardante la costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il regio decreto 30 novembre 1923, n. 2960;

Vista la legge 29 aprile 1950, n. 229;

Vista la legge 4 aprile 1953, n. 322;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso e ripartizione dei posti

E' bandito un concorso per titoli e per esami a 1154 posti nel grado 13° del ruolo del personale di gruppo *C* dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e precisamente:

a) a 1037 posti del quadro I (personale contabile ed esecutivo ed assimilato);

b) a 117 posti del quadro II (personale tecnico).

Il concorso medesimo è riservato al personale che alla data del 26 maggio 1953 abbia disimpegnato alle dipendenze dell'Azienda, da almeno un anno, mansioni non inferiori a quelle di gruppo *C* e a coloro che alla data predetta abbiano, per almeno un anno, partecipato con profitto ai corsi pratici di istruzione per allievi telefonisti o per allievi meccanici istituiti dall'Istituto superiore P. T. presso i servizi dell'Azienda stessa.

Art. 2.

Limiti di età

Possono partecipare al concorso gli aspiranti trovantisi nelle condizioni di cui all'art. 1 i quali, alla data del presente decreto, non abbiano superato l'età di anni 35, tenuto conto della elevazione stabilita dalla legge 3 maggio 1950, n. 223.

Detto limite è elevato:

ad anni 40:

per gli ex combattenti, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia o dalla deportazione, per i profughi dei territori di confine e per i profughi dell'Africa Italiana;

ad anni 44:

per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, e per i capi di famiglia numerosa.

I suddetti limiti sono, invece, elevati di anni due per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima; questi aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non vengano superati i 45 anni.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per servizio, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per quelli derivanti dal terrorismo slavo;

b) per coloro che comprovino di aver riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale:

c) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico della agricoltura (U.N.S.E.A.).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti dei limiti di età il periodo indicato nell'art 5 del regio decreto 20 gennaio 1944. n 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che alla data del presente decreto siano impiegati di ruolo organico o di ruolo speciale transitorio.

Art. 3.

Titolo di studio

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che siano in possesso, oltrechè del requisito di cui al precedente art. 1 anche di uno dei titoli di studio di cui alla lettera *c*) dell'art. 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (diploma di licenza di scuola media inferiore e titolo di studio equipollente).

Art. 4.

Domanda di ammissione — Termine di presentazione — Dichiarazione che essa deve contenere — Titoli

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 200 ed indirizzata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni — Azienda di Stato per i servizi telefonici — Reparto I — Ufficio I — Roma, dovrà essere presentata o fatta pervenire all'ufficio dal quale il candidato dipende entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda il concorrente dovrà:

specificare il proprio nome, cognome, paternità, maternità, domicilio, residenza, qualifica con la quale presti servizio o frequenti il corso pratico di istruzione, il reparto o l'Ispettorato o l'ufficio da cui dipenda;

dichiarare a quali posti intenda concorrere e cioè se a quelli di cui alla lettera *a*) o a quelli di cui alla lettera *b*)

dello art. 1, e di conseguenza a quale dei programmi di esame *A* o *B* annessi al presente decreto intenda prendere parte;

dichiarare a quali delle prove facoltative intenda, eventualmente partecipare;

dichiarare di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

elencare i documenti relativi ai titoli allegati alla domanda

Sempre nella domanda il concorrente dovrà, inoltre, dichiarare ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368:

la data e il luogo di nascita e, se necessario, il requisito che dà diritto all'elevazione del limite massimo d'età stabilito per l'ammissione al concorso;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio.

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Per gli allievi telefonisti e meccanici, la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo ove essi allievi risiedono.

Per i restanti personali (di ruolo, di ruolo speciale transitorio, non di ruolo), è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda il candidato dovrà allegare i titoli in suo possesso, quali quelli relativi ad altri titoli di studio diversi da quello minimo richiesto per l'ammissione al concorso, quelli relativi a servizi prestati presso altre Amministrazioni dello Stato o presso società esercitanti attività affini a quella dell'A.S.S.T. quelli relativi a corsi scuole professionali con l'eventuale esito finale, e qualsiasi altro titolo che il candidato medesimo riterrà utile esibire nel proprio interesse ai fini del punteggio di cui al successivo art. 7, documentati nelle volute forme legali per garantirne l'autenticità

Alla domanda dovrà altresì essere allegato a cura dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio o frequenta il corso pratico di istruzione

per i dipendenti di ruolo di ruolo transitorio e non di ruolo un attestato in carta semplice da cui risulti da quale data l'aspirante disimpegni le mansioni non inferiori a quelle di gruppo *C* e un giudizio sull'espletamento delle mansioni stesse;

per gli allievi telefonisti e gli allievi meccanici. altro attestato pure in carta semplice dal quale risulti la data di ammissione al corso ed un giudizio di merito sul profitto conseguito nel corso stesso.

L'ufficio che avrà ricevuto la domanda apporrà sulla medesima all'atto della ricezione. il timbro a data ed il bollo dell'ufficio e la trasmetterà al superiore Ispettorato o reparto.

Gli Ispettorati ed i reparti. a loro volta. dovranno subito inoltrare le domande con i relativi allegati, al competente ufficio dell'Amministrazione centrale dell'Azienda esprimendo il parere circa l'ammissibilità di ciascun candidato al concorso.

Art. 5.

Elenco ammessi Diario esami
Documenti personali di riconoscimento

L'elenco dei candidati ammessi al concorso sarà approvato con decreto del Ministero, da pubblicarsi nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Con altro decreto saranno stabiliti i giorni e la sede, od eventualmente le sedi, in cui avranno luogo gli esami.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come documento di identità personale, la tessera postale di riconoscimento o il libretto ferroviario o la carta di identità.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto Ministeriale, sarà composta di un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 6°, presidente, di due funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore all'8°, membri, tutti in servizio presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Alla Commissione potranno essere aggregati altri membri per l'espletamento delle prove facoltative.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato dell'Azienda di grado non inferiore al 9°.

Art. 7.

Votazioni Valutazione titoli Graduatorie idonei

L'esame consterà di due prove scritte, della prova orale e di prove facoltative, secondo i programmi *A* e *B* annessi al presente decreto.

Saranno ammessi alla prova orale, stabilita per ciascuno dei programmi, i candidati che abbiano riportato almeno una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base a coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla Commissione; questa disporrà al riguardo complessivamente di dieci punti.

In ogni prova facoltativa il candidato dovrà ottenere almeno la votazione di sei decimi Quando la votazione non è inferiore al minimo indicato deve essere ridotta di nove decimi del suo valore e cioè ad un decimo del voto riportato ed in tal misura si computerà nella votazione complessiva.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale, del punto ottenuto per i titoli presentati e dei punti ottenuti nelle prove facoltative come sopra computati.

Per i candidati idonei saranno formate due distinte graduatorie, una per i concorrenti ai posti di cui alla lettera *a*) e l'altra per i concorrenti ai posti di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, secondo l'ordine del punteggio risultante dalla votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze stabilite dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le graduatorie suaccennate saranno approvate con decreto Ministeriale sotto condizione, dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego; allorchè definitive esse saranno pubblicate nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 8.

Candidati che hanno superato la prova orale
Termine di presentazione titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'ufficio da cui dipendono, entro e non oltre il termine di giorni quarantacinque, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza e di precedenza nelle nomine.

Il termine decorrerà dalla data di pubblicazione, nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dell'elenco riportante i nominativi dei candidati che hanno superato l'anzidetta prova orale.

Qualora i documenti siano stati già prodotti, e purchè non si tratti di documenti scaduti di efficacia, gli interessati potranno limitarsi ad indicare con apposita dichiarazione in carta semplice — presentata o fatta pervenire nel termine ed all'ufficio sopra indicati — gli estremi della loro precedente presentazione nonchè la natura dei documenti stessi.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni compresa quella postelegrafonica.

L'ufficio che avrà ricevuto i documenti e le dichiarazioni li trasmetterà senza indugio, per il tramite della normale via gerarchica, facendo risultare la data della loro presentazione.

Art. 9.

Documentazione titoli di preferenza e precedenza

Ai fini dell'applicazione dei benefici di preferenza e di precedenza:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione dell'elenco di cui al precedente articolo.

I capi di famiglia numerosa dovranno fare risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti dovranno produrre la prescritta dichiarazione integrativa su carta bollata da L. 100 rilasciata a norma del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi per merito di

guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre una dichiarazione su carta bollata da L. 100 comprovante tale loro qualità con l'esito della discriminazione;

e) i reduci civili dalla deportazione e dall'internamento dovranno produrre una attestazione su carta bollata da L. 100 del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dei territori di confine ed i profughi d'Africa dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica, i primi mediante una attestazione su carta bollata da L. 100 del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede, gli altri mediante una dichiarazione su carta bollata da L. 100 rilasciata dal Ministero dell'interno Direzione generale assistenza pubblica;

g) i partigiani combattenti dovranno produrre l'originale e la copia notarile del diploma, rilasciato dalle Commissioni competenti, o la dichiarazione integrativa ai fini amministrativi, rilasciata dalle Commissioni stesse o dal distretto militare;

h) i militari e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra, o per servizio o per i fatti di Mogadiscio o per quelli derivanti dal terrorismo slavo, produrranno il mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ovvero l'originale o la copia autentica del decreto di pensione oppure una attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

i) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per i fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio o per quelli derivanti dal terrorismo slavo; le madri, le vedove non rimaritate, le sorelle (vedove o nubili) dei caduti per gli stessi motivi ed i figli dei mutilati o degli invalidi ovvero dei grandi invalidi per gli stessi motivi, produrranno:

gli orfani: un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

le madri, le vedove e le sorelle dei caduti: un certificato su carta bollata da L. 100; rilasciato dalla rappresentanza provinciale della Associazione nazionale famiglie caduti in guerra, vidimato dalla sede centrale dell'Associazione stessa;

i figli dei mutilati e degli invalidi: uno dei documenti dei precedenti commi intestato al nome del padre.

Art. 10.

Documenti di rito

Dei concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al settimo comma del precedente art. 7, sarà pubblicato apposito elenco nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Entro il termine di 45 giorni decorrente dalla data di tale pubblicazione, gli interessati dovranno presentare o far pervenire a pena di decadenza, all'ufficio da cui dipendono, i prescritti documenti di rito.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresa quella postelegrafonica, salvo che per il titolo di studio originale.

I documenti prescritti sono:

a) l'originale diploma del titolo di studio di cui all'art. 3, o copia notarile di esso in carta bollata da L. 200, debitamente legalizzata, o il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma, o certificato sulla competente carta da bollo rilasciato dall'Amministrazione presso la quale trovasi eventualmente depositato il titolo originale;

b) l'estratto per riassunto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 200, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

c) il certificato di cittadinanza italiana su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato;

d) il certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Comune di residenza, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

e) il certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, debitamente legalizzato;

f) il certificato medico su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che l'aspirante sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego. Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità: non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico militare, dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dovrà essere vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto.

Per i mutilati ed invalidi di guerra il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro o l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre alla visita di un sanitario di sua fiducia gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario,

g) la copia aggiornata su carta bollata da L. 200 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare per coloro che abbiano prestato servizio militare.

Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre uno dei seguenti documenti:

copia del foglio matricolare su carta bollata da L. 200, rilasciata dal distretto militare, se siano stati arruolati dagli organi di leva e siano in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartengano a classi già alle armi, ma non siano ancora incorporati perchè ammessi al beneficio del ritardo o del servizio, ovvero siano stati riformati in rassegna,

certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e vistato per conferma dal commissario di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili dalle Commissioni di leva; la firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto;

certificato di iscrizione alle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e vistato dal prefetto, per coloro che appartengano a classi non ancora chiamate alla leva.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), e *f*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione dell'elenco di cui al primo comma del presente articolo.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma o dal segretario della Procura di Roma.

Art 11.

Documentazione ridotta

Il personale di ruolo organico o di ruolo speciale transitorio dovrà produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *a*) e *f*) del precedente art. 10, nonchè una copia integrale dello stato di servizio civile in bollo da L. 200, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione dell'elenco di cui al primo comma dello stesso art. 10. E' ammesso soltanto il riferimento al titolo di studio esistente in atti.

Il personale non di ruolo e quello allievo è esentato dal produrre i certificati di cui alle lettere *a*), *b*), *g*) del precedente articolo, qualora li abbia già prodotti.

Tutti i concorrenti, inoltre, dovranno produrre i documenti attestanti il diritto all'elevazione del limite di età, nelle forme dalla legge prescritte e semprechè non siano stati già esibiti.

Il riferimento a documenti comunque già prodotti dovrà essere fatto con dichiarazione in carta semplice indicante gli estremi della precedente presentazione all'Azienda nonchè la natura dei documenti stessi.

I concorrenti che si trovino sotto le armi potranno esibire in luogo dei certificati di cui alle lettere *c*), *f*) e *g*) del precedente articolo, un certificato in carta bollata da L. 100 rila-

sciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante anche la loro idoneità fisica al posto al quale aspirano.

Art. 12.

Assunzione Rinunce

I posti messi a concorso saranno conferiti, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge, ai concorrenti idonei ai posti di cui alla lettera *a*) ed alla lettera *b*) dell'art. 1 del presente decreto, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di cui al settimo comma dell'art. 7.

Quelli che eventualmente non venissero coperti per qualsiasi motivo dai concorrenti vincitori, saranno coperti dai concorrenti risultati idonei nell'ordine del posto occupato in graduatoria.

I vincitori del concorso, i quali non si trovino nelle condizioni per esserne esonerati, saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo non inferiore a mesi sei con la qualifica di « alunno » e con assegno mensile non eccedente il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado 13° del gruppo *C*, più l'indennità di carovita prevista dagli articoli 2 e seguenti del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed integrazioni.

I vincitori del concorso che, senza giustificato motivo, a giudizio dell'Amministrazione non assumano servizio nella residenza assegnata ed alla data che verrà fissata, saranno considerati rinunciatari senza bisogno di diffida, e i loro posti verranno assegnati ai candidati idonei secondo le norme del primo comma del presente articolo.

Art. 13.

Periodo di alunnato Nomina

Gli alunni che alla fine del periodo di prova ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, ed i vincitori che siano esentati dal predetto periodo di prova, saranno nominati, a seconda che abbiano conseguito uno dei posti di cui alla lettera *a*) oppure alla lettera *b*) del precedente art. 1, nel ruolo di gruppo *C* dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nel quadro I o nel quadro II rispettivamente, all'iniziale grado 13° o, qualora sussistano i requisiti di legge, al grado 12°, nelle qualifiche stabilite per ciascun quadro e grado del suddetto ruolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 agosto 1954

Il Ministro: CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1954
Registro n. 32 *Ufficio riscontro poste, foglio n.* 39. — ALBERTAZZI

PROGRAMMA *A*

(per gli aspiranti ai posti del quadro I)

Materie di esame scritto

Prima prova:
Italiano: composizione di cultura generale.

Seconda prova:
Aritmetica: operazioni sui numeri interi, decimali e frazionari sistema metrico decimale misura del tempo e degli angoli rapporti e proporzioni regole del tre semplice e composto.

Materie di esame orale

1. Aritmetica: (come la prova scritta).
2. Geografia: geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare. Cenni di geografia fisica e politica delle altre parti della terra.
3. Servizio: nozioni sommarie e generali sui servizi affidati alla Azienda di Stato per i servizi telefonici Prova pratica di dattilografia Copiatura con la macchina da scrivere Olivetti nel tempo stabilito dalla Commissione esaminatrice di un brano stampato o dattilografato.

Materie facoltative di esame

1. Stenografia: prova pratica sotto dettatura, nel tempo stabilito dalla Commissione esaminatrice, in uno dei sistemi Cima, Meschini o Gabelsberg Noe a scelta del candidato Copiatura con la macchina da scrivere Olivetti del brano stenografato nel tempo stabilito dalla Commissione stessa.
2. Commutazione telefonica interurbana: saggio pratico di commutazione.
3. Lingue estere: conversazione in una delle seguenti tre lingue: inglese, francese, tedesco.
4. Macchine calcolatrici: una prova pratica nel tempo stabilito dalla Commissione esaminatrice sulle macchine Olivetti a funzionamento elettrico scriventi: Elettrosumma, Multisumma e Divisumma.

Visto, *il Ministro*: CASSIANI

PROGRAMMA *B*

(per gli aspiranti ai posti del quadro II)

Materie di esame scritto

Prima prova:
Italiano: composizione di cultura generale.

Seconda prova:
Aritmetica: operazione sui numeri interi, decimali e frazionari sistema metrico decimale misura del tempo e degli angoli rapporti e proporzioni regole del tre semplice e composto.

Materie di esame orale

1. Aritmetica (come la prova scritta).
2. Nozioni elementari di fisica: (meccanica ed elettricità).
3. Servizio: nozioni sommarie e generali sui servizi affidati alla Azienda di Stato per i Servizi Telefonici prova pratica di telescrivente trasmissione, nel tempo stabilito dalla Commissione, di un brano stampato o dattilografato.

Materie facoltative di esame

1. Saggio pratico di misure di resistenza e di isolamento sui circuiti telefonici interurbani.
2. Saggio di lettura ed interpretazione di uno schema elementare di circuito telefonico.
3. Prova pratica di disegno tecnico.
4. Lingue estere: conversazione in una delle seguenti tre lingue: francese, inglese e tedesco.

Visto, *il Ministro*: CASSIANI

(4949)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a dieci posti di ispettore metrico aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie III) che approva il testo unico delle leggi metriche, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, che approva il regolamento sul servizio metrico, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Visto il regio decreto 23 marzo 1923, n. 227, col quale per l'ammissione a pubblici concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile e statale di ruolo;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione a concorsi e agli impieghi dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1935, n. 74, che modifica il ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Visto il regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, che modifica ulteriormente il ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 851, che approva il nuovo ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376, concernente norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Considerato che un terzo dei posti disponibili alla data del 1° maggio 1948 deve essere conferito mediante concorso riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Che alla data del 1° maggio 1948 i posti disponibili nel ruolo tecnico di gruppo *B* dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi erano trenta e che in conseguenza dieci posti sono riservati al personale statale di cui sopra.

Vista la nota n. 68657/12106 in data 13 gennaio 1954, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza a bandire un concorso a dieci posti di ispettore metrico aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo del personale tecnico dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, riservato al personale statale ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 17 luglio 1954, n. 600, concernente il riordinamento del Servizio metrico e la modifica dei diritti metrici;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di ispettore metrico aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo tecnico dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, nelle premesse citato.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle disposizioni vigenti.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di licenza di istituto industriale o di un ex istituto industriale di 3° grado;
2) diploma di maturità classica o scientifica;
3) diploma di geometra;
4) diploma di istituto nautico;
5) diploma di licenza di scuola mineraria.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti salvo quelli riconosciuti corrispondenti ai suindicati, rilasciati dalle scuole del cessato regime austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale del commercio interno Servizio metrico), via Molise n. 2, Roma, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nelle domande di ammissione i candidati debbono indicare il loro nome e cognome, la paternità e maternità ed inoltre dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio.

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi nel ruolo tecnico dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

La firma in calce della domanda deve essere vistata dal capo dell'ufficio nel quale il candidato presta servizio.

I candidati dovranno inoltre indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Tale libretto dovrà essere esibito nelle prove di esame, per la identificazione di ciascun candidato.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per posti di gruppo *B* nel ruolo tecnico dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in quattro prove scritte ed in una prova orale secondo il programma allegato al presente decreto (allegato 1):

1) Prove scritte:
a) lettere italiane;
b) matematica;
c) fisica,
d) chimica.

2) Prova orale:
la prova orale oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) verterà anche su elementi di diritto amministrativo con cenni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato o sull'ordinamento gerarchico.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, nei locali che verranno, a suo tempo indicati agli ammessi al concorso.

La prova orale avrà luogo pure in Roma, nei giorni e nel luogo che saranno all'uopo fissati.

Per i viaggi e per il soggiorno nella sede degli esami non spetta ai candidati indennità alcuna.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà dato tempestivo avviso del giorno in cui avrà luogo detta prova.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove d'esame saranno osservate le norme degli articoli dal 35 al 38 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Gli esami scritti dovranno durare sei ore al massimo; i candidati potranno consultare esclusivamente le tavole dei logaritmi, durante gli esami di matematica e fisica. L'esame orale avrà la durata massima di un'ora per ciascun candidato.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice nominata dal Ministro sarà composta da un consigliere della Corte dei conti « presidente »; da tre professori di ruolo di scuole medie superiori, dal capo del Servizio metrico e dall'ispettore superiore centrale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate da un funzionario di grado non inferiore al 9° nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Art. 8.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso, tenuto conto dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del l'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dal decreto legislativo luogotenenziale 9 ottobre 1944, n. 301, dal decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, dalla legge 15 luglio 1950, n. 539, dalla legge 24 luglio 1951, n. 660 e dalla legge 1° ottobre 1951, n. 1140.

I concorrenti che abbiano superato gli esami e che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti vacanti oltre quelli messi a concorso.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro venti giorni dalla data della relativa comunicazione, dovranno produrre i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del 1922 del giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L. 100.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti.

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'ufficio stralcio del l'ex milizia fiumana su carta da bollo da L 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi, per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L 100.

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n 137, 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore del l'Aeronautica.

I candidati ai quali non fosse possibile ottenere il rilascio della dichiarazione integrativa di cui sopra in tempo utile potranno presentare la dichiarazione stessa anche oltre il termine suindicato, ma non dopo la data di inizio delle prove orali del presente concorso; diversamente decadono dal godimento dei benefici connessi.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dall'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari e militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite, dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia, dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirla indicato dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale del l'Opera stessa, sulla base dei documenti di cui alle precitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

Sono esclusi dalla produzione di detti documenti gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, e gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, nonchè gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter* su carta da bollo da L. 100, rilasciato, al nome del padre del candidato, dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, nonchè i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, dovranno produrre il certificato modello 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione in carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 100;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra o i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100.

Art. 10.

Coloro che, in seguito alla formazione della graduatoria di cui all'art. 8 precedente, saranno utilmente collocati nella graduatoria stessa dovranno produrre, entro 30 giorni dalla data della comunicazione con la quale è stato loro annunziato di essere riusciti vincitori del concorso, i seguenti documenti:

1. Diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2, primo comma.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

La copia notarile del diploma originale dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Nel caso che dal titolo di studio non risultassero le votazioni conseguite nei singoli esami, il titolo dovrà essere integrato da apposito certificato in carta legale comprovante le votazioni stesse.

2. Certificato medico su carta da bollo da L. 100 rilasciato esclusivamente da un ospedale militare, comprovante che il concorrente possiede le condizioni fisiche prescritte dall'allegato 2 del presente decreto.

Gli invalidi di guerra produrranno, in luogo del certificato di cui sopra, il certificato previsto dall'art. 6 della legge 3 giugno 1950, n. 375, redatto nella forma prescritta dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, numero 1176.

Detto certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo al servizio metrico, giusta le norme di cui all'allegato n. 2 del presente decreto.

Al certificato medico sarà applicata in ogni caso, la fotografia dell'aspirante, munita della sua firma per esteso, contrassegnata dalla firma del direttore dell'ospedale e dal timbro del competente ufficio impresso parte sulla fotografia e parte sul certificato.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita medico-collegiale militare e di escludere dall'impiego coloro che non risultino idonei al servizio metrico.

3. Copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dalla competente Amministrazione in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 100. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. A tale documento dovrà essere aggiunta una attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati sottoposti, o meno, a procedimento penale o disciplinare.

Art. 11.

I vincitori del concorso sono nominati per decreto Ministeriale ispettori metrici aggiunti in prova, ma la loro successiva nomina ad ispettore metrico aggiunto è subordinata all'esito favorevole di un esame cui essi saranno sottoposti alla fine di un corso di tirocinio teorico-pratico presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi in Roma.

Ai suddetti compete il rimborso delle sole spese personali di viaggio in seconda classe per raggiungere la sede di Roma ove dovranno compiere il tirocinio teorico-pratico, un assegno mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 27 dicembre 1945, nonchè le indennità di carovita e di funzione spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Rimane sempre salvo il diritto al trattamento stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

I candidati che per soddisfare agli obblighi militari o per altro giustificato motivo non possono frequentare il tirocinio teorico-pratico presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi di Roma, potranno frequentare lo stesso tirocinio in un corso successivo.

Art. 12.

Durante il corso di tirocinio teorico-pratico, della durata non superiore a nove mesi, di cui al precedente art. 11, sarà, ai sensi della legge 17 luglio 1954, n. 600, impartito l'insegnamento delle seguenti materie:

1) matematica e meccanica; 2) metrologia; 3) teoria degli strumenti per pesare; 4) parte tecnica del servizio metrico; 5) saggio dei metalli preziosi; 6) elementi di diritto amministrativo ed ordinamento amministrativo-contabile del servizio metrico; 7) disegno.

Art. 13.

L'incarico dell'insegnamento delle materie indicate nel precedente articolo, oltre che ai funzionari dell'Amministrazione metrica, può essere, con decreto del Ministro per l'industria e commercio, affidato anche a funzionari di gruppo A dell'Amministrazione centrale o ad estranei.

Art. 14.

Con decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione per gli esami di idoneità di cui agli articoli 16, 17 e 18 successivi. Detta Commissione sarà formata da un funzionario della Amministrazione centrale, di grado non inferiore al 6° « presidente » e dagli insegnanti delle materie di cui al precedente art. 12.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate da un funzionario di grado non inferiore al 9° nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Art. 15.

Alla fine del concorso di tirocinio teorico-pratico, gli ispettori metrici aggiunti in prova dovranno superare gli esami sulle materie loro insegnate.

Tali esami consisteranno in una prova scritta sulla « teoria degli strumenti per pesare », in una prova pratica sulla « metrologia », sul « saggio dei metalli preziosi » e sul « disegno » ed in una prova orale su tutte le materie che hanno formato oggetto d'insegnamento in conformità di quanto è disposto con l'art. 12 ad eccezione del disegno.

I tirocinanti che, in base all'esito degli esami risulteranno idonei all'ammissione in carriera conseguiranno la nomina ad ispettore metrico aggiunto.

Coloro che non avranno conseguito l'idoneità ai detti esami non potranno ottenere l'ammissione in carriera e pertanto verranno licenziati.

Art. 16.

Il punto minimo per il conseguimento dell'idoneità, nelle prove di cui all'articolo precedente, sia in quelle scritte che nelle pratiche e nelle orali, è di sette decimi.

La graduatoria dei candidati sarà formata in base al punteggio ottenuto da ciascuno di essi nelle singole prove di esame.

Art. 17.

La nomina ai posti di ispettore metrico aggiunto sarà effettuata secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo precedente.

Art. 18.

I vincitori del concorso non potranno per alcun motivo essere destinati a prestare servizio in Roma prima di avere compiuto cinque anni di effettivo servizio presso Uffici metrici periferici.

Art. 19.

Nei riguardi degli ispettori metrici aggiunti in prova e degli ispettori metrici aggiunti che non raggiungano nei termini stabiliti le residenze loro assegnate dal Ministero i rispettivi decreti di nomina saranno dichiarati privi di efficacia giuridica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 agosto 1954

p. *Il Ministro*: QUARELLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1954
Registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 303. — SCIACCA

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

A) *Lettere italiane*:

Tema di cultura generale che dia modo al concorrente di dimostrare un sufficiente corredo di cognizioni, ed una corretta forma di esprimersi in lingua italiana.

B) *Matematica*:

Misure complesse ed operazioni relative Potenze e radici dei numeri e delle espressioni algebriche Estrazione della radice quadrata Equazioni di 1° grado ad una incognita Sistema di primo grado di n equazioni ad n incognite Equazioni di 2° grado ad una incognita Equazioni trinomie riducibili al 2° grado Semplici sistemi di grado superiore al 1° Progressioni aritmetiche e geometriche Logaritmi Applicazione dei logaritmi al calcolo numerico Equazioni esponenziali Eguaglianza dei triangoli Teorema di Talete Similitudine dei triangoli Teoremi relativi Circonferenza e cerchio Proprietà relative Area delle figure piane Rette e piani nello spazio Angolo diedro Sezione di un diedro Angoloidi.

Solidi geometrici: Prisma Piramide Tronco di piramide Cilindro Cono Tronco di cono Sfera Parti di superficie sferica Parti di sfera Area della superficie e volume dei solidi predetti Funzioni goniometriche e loro variazioni Relazioni fra funzioni goniometriche di uno stesso arco Formule per l'addizione, la sottrazione, la duplicazione e la bisezione degli archi Formule per la trasformazione in prodotti di somme e differenze di funzioni goniometriche Teorema dei seni Teorema delle proiezioni Teorema di Carnot Teorema di Neper Formule di Briggs Risoluzione dei triangoli rettangoli Risoluzione dei triangoli qualunque Formule per calcolare l'area di un triangolo qualunque Facili equazioni trigonometriche Problemi relativi Funzioni e loro derivate - Massimi e minimi.

C) *Fisica*:

1) Proprietà generali della materia Fenomeni fisici Rappresentazioni grafiche.

2) Meccanica:

Cinematica: moto e quiete Traiettorie Moto uniforme e moto vario Moto uniformemente vario Moto periodico (circolare oscillatorio) Composizione dei movimenti Statica Concetto di forza, equilibrio, unità statica di forza Composizione delle forze Scomposizione di una forza in due complanari Momento di una forza rispetto ad un punto Composizione delle forze parallele Coppie Composizione di più forze applicate comunque ai punti di un corpo rigido Composizione di più forze parallele Centro di gravità Equilibrio dei corpi pesanti sospesi per un punto Varie specie di equilibrio Equilibrio dei corpi appoggiati su un piano Equilibrio di un corpo girevole intorno ad un asse Equilibrio statico di meccanismi semplici, leve, puleggia, asse nella ruota, piano inclinato, cuneo, vite. Bilancia condizioni di stabilità, esattezza e sensibilità Stadera Dinamica Principio d'inerzia Resistenze passive Proporzionalità tra forza ed accelerazione Massa Unità dinamica della forza, impulso e quantità di moto; azione e reazione Forza centrifuga e centripeta Principio della indipendenza delle azioni simultanee Caduta dei gravi liberi Moto dei gravi sul piano inclinato Il pendolo e le sue leggi - Pendolo geodetico Misura di g. Lavoro Forza viva Principio della conservazione dell'energia - Potenza Unità di lavoro Elasticità dei solidi.

3) Meccanica dei fluidi:

Idrostatica Concetto di pressione e principio di Pascal La pressione dei liquidi pesanti Unità di pressione Principio di Archimede Vasi comunicanti Capillarità Aerostatica Principi generali dell'aerostatica.

Pressione atmosferica Variazioni della pressione atmosferica Barometri e manometri La legge di Boyle La legge di Dalton Moto dei liquidi e dei gas Movimento dei liquidi Pompe - Resistenze dell'aria Cenno sulla navigazione aerea.

4) Calore:

Nozione di temperatura Termometri e scale termometriche Termometri a massimo e minimo Quantità di calore e caloria Calore specifico e capacità termica Cenno sui calorimetri Legge di Dulong e Petit.

Propagazione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento Vasi di Dewar.

Dilatazione termica dei solidi, dilatazione cubica dei solidi, dilatazione termica dei liquidi, dilatazione termica dei gas Equazione caratteristica dei gas Variazione di temperatura a volume costante Gas reali e gas perfetti Termometri a gas Temperatura assoluta.

Cambiamento dello stato fisico, fusione e solidificazione, sopraffusione, evaporazione e proprietà dei vapori, evaporazioni in seno all'aria, ebollizione calore di vaporizzazione, umidità atmosferica Igrometri, vapori soprassaturi Condensazione dei vapori Temperatura critica. Cenno sulla liquefazione dei gas Soluzioni generalità e punti di ebollizione e di congelamento di esse.

5) Ottica:

Generalità della luce Propagazione rettilinea della luce Cenni di fotometria e fotometri Leggi della riflessione della luce Specchi piani Specchi sferici Specchi concavi - Immagini prodotte dagli specchi concavi.

Relazione tra la distanza dell'oggetto e quella dell'immagine Costruzione delle immagini Specchi convessi (cenno) Rifrazione della luce e sue leggi - Riflessione totale Il prisma e i colori - Lenti convergenti ed immagini da esse prodotte Lenti acromatiche Lenti divergenti.

Il cannocchiale e il microscopio.

Velocità della luce Qualche cenno sulla teoria della luce.

6) Elettricità:

Fenomeni principali di elettrostatica e grandezze che vi intervengono. Condensatori.

L'effetto Volta e la pila elettrica Corrente elettrica: Costante nei condensatori di prima specie L'elettrolisi leggi ed applicazioni dell'elettrolisi Accumulatori elettrici Pile termo-elettriche.

Magnetismo Magneti naturali e artificiali La legge di Coulomb per il magnete - Campo magnetico Campo magnetico terrestre Elettromagnetismo Campo magnetico prodotto da una corrente Legge di Biot e Savart Unità di misure elettro magnetiche Sistema pratico di unità di misure elettriche Solenoidi Elettrocalamita Sonerie elettriche Telegrafo Galvanometri Amperometri Legge di Ohm Conduttori in serie e parallelo Reostati Legge di Joule Applicazione degli effetti termici della corrente Energia elettrica Induzione elettromagnetica e relative leggi Estracorrenti Rocchetto di Ruhmkorff - Telefono Anello di Pacinotti Cenno sugli alternatori, motori e sul campo rotante - Trasporto dell'energia Trasformatori statici.

Cenno sulle onde elettromagnetiche.

Problemi relativi a tutte le teorie precedenti.

D) *Chimica*:

1) Materia, sostanze, elementi, composti e miscugli:

Materia Sostanze e corpi Sostanze omogenee ed eterogenee. Elementi Composti e miscugli Sostanze inorganiche ed organiche.

2) Fenomeni fisici e stati fisici delle sostanze:

Fenomeno fisico Fenomeno chimico Stati fisici delle sostanze Passaggi di stato Soluzioni.

3) Struttura della materia:
Teoria atomica e molecolare Teoria elettronica.

4) Pesi atomici e molecolari e cenni sulla loro determinazione:
Peso atomico Grammo-atomo Peso molecolare Grammo-molecola o mole Volume molare Determinazione del peso molecolare Determinazione del peso atomico.

5) Leggi della chimica:
Legge di Lavoisier o della conservazione dei pesi o della massa Legge di Proust o delle proporzioni definite.

6) Simboli, formule e valenze:
Elementi chimici, loro numeri atomici e pesi atomici Tabella delle valenze degli elementi di uso più corrente Formule greggie e formule di struttura Determinazione pratica delle formule Isomeria Allotropia Polimeria La valenza e l'affinità chimica spiegata colla teoria elettrica.

7) Nomenclatura chimica:
Sostanze semplici o elementi: Metalli Metalloidi Sostanze composte: Ossidi Idrati o idrossidi Anidridi Acidi Sali Idruri L'acqua nelle sostanze.

8) Reazioni chimiche ed equazioni chimiche Cenni di Stechiometria.

9) Teoria della dissociazione elettrolitica Concetto di acidi basi e sali Spiegazione delle reazioni chimiche Elettrolisi: Dissociazione elettrolitica Quali sostanze si dissociano Carattere degli ioni Grado di dissociazione Spiegazione dell'intimo meccanismo delle reazioni chimiche Spiegazione del comportamento dei sali Conduttibilità elettrica delle soluzioni Elettrolisi.

10) Metalloidi, loro composti e minerali.

11) Idrogeno e gruppo dell'ossigeno:
Idrogeno Ossigeno Ozono L'acqua Diidrolo Triidrolo Acqua pesante Perossido d'idrogeno, acqua ossigenata Solfo Composti del solfo, acido solfidrico, anidride solforosa, acido solforoso, anidride solforica, acido solforico.

12) Gruppo degli alogeni:
Fluoro Acido fluoridrico Cloro acido cloridrico Composti ossigenati del cloro Bromo Iodio.

13) Gruppo dell'azoto, aria, gas mobili
Azoto Composti dell'azoto: ammoniaca Composti ossigenati dell'azoto: acido nitrico, acqua ragia, ossido nitroso, ossido nitrico, anidride nitrosa, acido nitroso, anidride nitrica, ipoazotide, aria atmosferica. Gas nobili dell'aria: elio, neo, cripto, xeno, argo, fosforo. Composti del fosforo: idrogeno fosforato, anidridi ed acidi del fosforo, fosfati, fosforite, concimi fosfati. Superfosfati, arsenico, antimonio.

14) Gruppo del carbonio:
Carbonio Diamante Grafite Carboni naturali o carboni fossili antracite, litantrace, lignite, torba. Carboni artificiali: carbone di legna, coke, carbone di storta, nero fumo, carbone animale. Anidride carbonica, acido carbonico, ossido di carbonio, silicio. Minerali del silicio Biossido di silicio: quarzo, opale, silicati: ortoclasio od ortose, leucite, granati, olivina o peridotto, calamina, topazio, tormalina, miche, serpentino, talco, caolino, argilla.

15) Gruppo del boro:
Boro Acido borico Borace.

16) Metalli; loro composti e minerali:
Sodio Minerali del sodio: salgemma, nitro del Cile. Composti artificiali del sodio: soda, soda caustica, bicarbonato di sodio, perossido di sodio, bromuro di sodio, ioduro di sodio.
Potassio Minerali del potassio: clorato potassico, potassa, potassa caustica, ioduro potassico e bromuro potassico. Salnitro Sali d'ammonio: cloruro d'ammonio, solfato d'ammonio, carbonato d'ammonio, nitrato d'ammonio.
Rame Minerali di rame: calcopirite, malachite, azzurrite, calcosina, cuprite. Composti artificiali del rame: vetriolo azzurro Oro Argento.
Berillio Calcio Minerali del calcio: calcite, aragonite, gesso, anidrite, fluorite, apatite. Composti artificiali del calcio: calce viva, calce spenta, malte e cementi Magnesio Minerali del magnesio: magnesite, dolomite, serpentino e talco, carnallite. Composti artificiali del magnesio: ossido di magnesio, solfato di magnesio, cloruro di magnesio Bario: baritina Stronzio: celestina.
Zinco Minerali dello zinco: blenda, calamina Composti artificiali dello zinco: ossido di zinco, solfato di zinco, cloruro di zinco.
Mercurio Minerali del mercurio: cinabro Composti artificiali del mercurio: cloruro mercurioso, cloruro mercurico Radio: uranite, carnotite, autunite.
Alluminio Minerali dell'alluminio: criolite, bauxite, corindone, topazio, tormalina, leucite, ortoclasio, mica e caolino Composti artificiali dell'alluminio: allume.
Stagno Minerali dello stagno: cassiterite Piombo Minerali del piombo: galena, cerussite, anglesite Composti artificiali del piombo: carbonato di piombo, tetrossido di piombo, ossido di piombo, biossido di piombo, cromato di piombo, acetato di piombo.
Cromo Cromite Tungsteno o Wolframio.
Manganese Pirolusite.
Ferro Minerali di ferro: ferro nativo, ematite, magnesite, limonite, siderite, pirite, Prodotti siderurgici ghisa, ferro dolce, acciaio Nichelio Cobalto Platino Leghe: definizione e proprietà Leghe di alluminio, argento, ferro, nichelio, oro, rame e zinco.

17) Generalità sui composti organici:
Caratteristiche dei composti organici Formule greggie e formule di struttura Isomeria Polimeria.

18) Gruppo degli idrocarburi Generalità:
I) Idrocarburi aciclici 1° saturi 2° non saturi.
II) Idrocarburi ciclici Principali idrocarburi metano, etano, benzina sintetica, petrolio, gas illuminante, carburanti liquidi, serie delle paraffine Distillazione frazionata.

E) *Elementi di diritto amministrativo*:
Ministeri e loro organizzazione Ministri e Sottosegretari di Stato Consiglio dei Ministri Consiglio di Stato Corte dei conti - Avvocatura dello Stato Prefettura e sua organizzazione Il Prefetto e le sue attribuzioni Disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e sull'ordinamento gerarchico.

p. *Il Ministro*: QUARELLO

ALLEGATO N. 2

Norme per il rilascio, da parte degli ospedali militari, del certificato medico di cui all'art. 10 del decreto

Si tenga presente che il servizio metrico, per sua natura, non consente occupazioni sedentarie, ma richiede invece continuo moto per l'esecuzione delle operazioni, sia negli uffici permanenti come in tutte le altre numerose località ove i funzionari debbono, per vari mesi dell'anno, recarsi per compierle, accedendovi anche con i più disagiati mezzi di trasporto

La stessa natura delle operazioni non poco delicate come quelle metrologiche e quelle chimiche per la esecuzione dei saggi, richiede d'altra parte qualità fisiche normali. Avuto a ciò riguardo, si tengano come base i seguenti requisiti fisici necessari negli aspiranti ed il vigente elenco delle infermità, esimenti dal servizio militare con le varianti di cui appresso:

1) perimetro toracico non minore di m. 0.80 purchè lo sviluppo organico sia armonico nelle sue parti e l'originaria robustezza dell'individuo risulti evidente;

2) acutezza visiva nella misura minima di V 1 per un occhio e V. 1/2 per l'altro o di V. 2/3 per entrambi gli occhi, anche quando tali limiti siano raggiungibili con la eventuale correzione della refrazione, mediante adatte lenti speciali, tollerando sia la miopia che l'ipermetropia in una misura massima di cinque diottrie e purchè, se si tratta di affezione patologica, questa non sia tuttora in atto o suscettibile di ulteriore evoluzione;

3) acutezza uditiva minima di 1/2 per entrambi gli orecchi, purchè non esistano in atto lesioni organiche, specie purulenti, suscettibili di ulteriore evoluzione e di conseguente progressiva diminuzione della funzione uditiva.

Sono causa di esclusione:

a) l'ernia di qualsiasi specie e grado, il varicocele voluminoso e con atrofia del testicolo;

b) il diabete zuccherino e l'albuminuria;

c) la congiuntivite granulosa in qualunque stadio, la congiuntivite e blefarite cronica;

d) l'astigmatismo che, senza correzione con lenti, non consenta l'acutezza visiva stabilita al n. 2;

e) la discromatopsia;

f) tutte le affezioni tubercolari, anche se incipienti o solamente sospette, siano mediche che chirurgiche;

g) tutte le malattie nervose di qualsiasi grado, siano organiche che funzionali.

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(4962)

PREFETTURA DI COMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il proprio decreto n. 52110 del 2 dicembre 1953, con il quale è stato bandito il concorso per le condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1953;

Visto il verbale rassegnato dalla Commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle ostetriche partecipanti al concorso indicato nelle premesse:

N.	Nome	Punti
1.	Pastori Maria	punti 62,906
2.	Gandolfi Zuma	» 62,453
3.	Pareschi Giuseppina	» 62,000
4.	Rossi Orsola	» 61,272
5	Calzoni Caterina	» 60,516
6.	Tocchetti Giuseppina	» 60,000
7.	Pasero Penco Ersilia	» 59,172
8.	Cauduro Ida	» 59,140
9.	Tavecchio Teresina	» 55,391
10	Grassi Virginia	» 54,750
11	Verzelloni Elvira	» 54,375
12	Tracco Olga	» 54,234
13.	Crippa Luigia	» 52,875
14	Milani Giuseppina	» 52,688
15.	Brivio Angela	» 52,609
16	Locatelli Giulia	» 52,562
17	Selva Liana	» 52,547
18.	Stella Piera	» 52,493
19	Ballabio Bossi Elena	» 51,970
20	Buzzoni Maria Teresa	» 51,750
21	Contini Rita	» 51,609
22	Preti Ruffini Emilia	» 51,562
23	Petrocchi Miranda	» 51,250
24.	Panelli Ermelinda	» 51,178
25	Strambini Natalina	» 51,062
26	Sesana Maria	» 51.049
27	Sala Teresa Maria	» 50.891
28	Tengattini Rosa	» 50.859
29.	Gatti Giuseppina	» 50,766
30	Uboldi Carla	» 60,594
31.	Preti Giuseppina	» 50,562
32	Colombo Silvana	» 50,515
33	Silvestrini Liana	» 50,375
34.	Avogadro Alessandra	» 50,328
35.	Conti Clara	» 50.000
36.	Fontana Benita	» 49.938
37.	Goretti Anselmina	» 49.844
38.	Bersellini Alessandra	» 49,812
39.	Jacomella Pia Maria	» 49.453
40.	Codega Lina	» 49,438
41.	De Simoni Maria	» 49,281
42.	Monti Antonina	» 49,250
43.	Redeghieri Adele	» 49,234
44.	Casali Bruna	» 49.187
45.	Schenini Giovanetta	» 49,062
46	Tarabini Giulia	» 49,000
47	Allois Eugenia	» 48,781
48	Bragadini Liliana	» 48,781
49.	Valbusa Giuseppina	» 48,720
50.	Pertusini Bruna	» 48,703
51	Moiola Dina	» 48,470
52	Zilli Adele	» 48,453
53.	Zecca Bice	» 48,391
54.	Capettini Bruna	» 48,156
55.	Garavaglia Maria Angela	» 47,891
56.	Brambilla Clara	» 47,875
57.	Gargantini Maria	» 47,781
58.	Ragni Germana	» 47,578
59.	Braga Piera	» 47,000
60.	Corbani Barbara	» 46,718
61.	Bernasconi Maria Teresa	punti 46,672
62.	Aldrovandi Dina	» 46,625
63.	Volonté Angela	» 46,578
64.	Damoni Cesarina	» 46,422
65.	Gozio Franca	» 46,250
66.	Tunesi Maria	» 46,219
67.	Corrias Quirina	» 45,875
68	Pozzi Angela Maddalena	» 45.625
69	Raise Luigia	» 45,578
70	Maggi Vittorina	» 45.312
71.	Ticozzelli Antonia	» 45.094
72	Corbetta Enza	» 45.000
73.	Temporali Rosa	» 45,000
74.	Cappelletti Luigia	» 44.984
75.	Negri Letizia	» 44,891
76	Carnelli Regina	» 44.768
77	Mazzoni Concetta	» 43.891
78	Maderna Ermanna	» 43.875
79.	Marelli Giuseppina	» 43.703
80	Zanotti Aledea	» 43.687
81	Tasso Maria	» 43,641
82	Pellegrinelli Caterina	» 43,470
83	Franzoni Natalina	» 43,062
84.	Conti Wilma	» 42,484
85	Mauri Enrica	» 42,000
86	Masnada Anna	» 41,578
87	Romanò Bruna	» 41.578
88	Galleggioni Lina	» 41,406
89	Vergottini Carmen	» 41,312
90.	Scrocchi Romana	» 41.047
91	Lazzarino Domenica	» 41.000
92	Romani Fernanda	» 40,694
93.	Nogara Erminia	» 39,709
94	Nigro Antonia	» 39.609
95	Nannini Rina	» 39,609
96	Bregola Carla	» 39,188
97	Crimmi Anna	» 39.000
98	Vitali Cleonice	» 39,000
99	Porro Marina	» 38,578
100.	Pedrazzani Domenica	» 38.156
101	Sbarsi Maria	» 37.828
102	Pavesi Rosanna	» 37.578
103	Passamonti Flora	» 37,453
104.	Cipelli Ambrogina	» 37,234
105	Ferri Maria Albina	» 36.000
106.	Bagnasco Giuliana	» 36.000

Como, addì 4 ottobre 1954

Il prefetto: GAIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il proprio decreto pari numero del 4 corrente, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti al concorso per le condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1953, bandito con decreto n. 52110 del 2 dicembre 1953;

Viste le domande delle candidate, dalle quali si rileva la preferenza dalle stesse manifestata per le sedi a concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le condotte ostetriche di cui alle premesse sono assegnate alle seguenti ostetriche:

Mariano Comense: Pastori Maria;
Campione d'Italia: Gandolfi Zuma;
Como (2ª condotta): Pareschi Giuseppina;
Cantù (1ª condotta): Rossi Orsola;
Dervio-Dorio: Pasero Penco Ersilia;
Rovellasca: Caoduro Codarin Ida;
Maslianico: Tavecchio Teresina;
Ballabio-Morterone: Grassi Virginia;
Longone al Segrino-Eupilio-Proserpio: Verzelloni Elvira.

Como, addì 5 ottobre 1954

Il prefetto: GAIA

(4913)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il decreto prefettizio n. 21988 div. Sanità in data 12 luglio 1954, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a undici posti di medico condotto vacanti in provincia di L'Aquila alla data del 30 novembre 1952, bandito con decreto n. 21988 div. Sanità del 15 giugno 1953;

Visto il decreto prefettizio di numero e data pari a quello sopraindicato, con il quale sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso stesso;

Ritenuto che il dott. Gentile Domenico, cui era stata assegnata la condotta medica di Ateleta, ha rinunciato alla nomina e che il dott. Gola Mario, interpellato per detta sede ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ha rinunciato alla nomina;

Ritenuto che in base alla graduatoria e all'indicazione in ordine di preferenza delle sedi, ha diritto ad essere dichiarato vincitore della sede di Ateleta il dott. Luigi Possenti, che interpellato ai sensi del secondo comma del citato art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ha inviato la sua accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con il quale è stato approvato il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 21988 in data 12 luglio 1954, la condotta medica del comune di Ateleta è assegnata al dott. Luigi Possenti.

Il sindaco del comune di Ateleta è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed a quello del comune di Ateleta.

L'Aquila, addì 28 settembre 1954

p. *Il prefetto*: ALFANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il decreto prefettizio n. 21988 div. Sanità in data 12 luglio 1954, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a undici posti di medico condotto vacanti in provincia di L'Aquila alla data del 30 novembre 1952, bandito con decreto n. 21988 div. Sanità del 15 giugno 1953;

Visto il decreto prefettizio di numero e data pari a quello sopraindicato, con il quale sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso stesso;

Visto il decreto prefettizio n. 36213 div. 3ª in data 20 agosto 1954, con il quale la condotta medica del comune di Cocullo è stata assegnata al dott. Mario Gola, a seguito della rinuncia del dott. Salciccia Italo Gildo, cui era stata assegnata con il suddetto decreto n. 21988 del 12 luglio 1954;

Ritenuto che sia il suddetto dott. Gola Mario sia il dottor Luigi Possenti, interpellati ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, hanno rinunciato alla nomina;

Ritenuto che in base all'ordine della graduatoria e alla indicazione in ordine di preferenza delle sedi, ha diritto ad essere nominato vincitore della condotta medica del comune di Cocullo il dott. Vincenzo Mastrodicasa;

Visto l'art. 26, primo comma e l'art. 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con il quale è stato approvato il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

A parziale modifica dei decreti prefettizi n. 21988 div. Sanità in data 12 luglio 1954 e n. 36213 div. 3ª in data 20 agosto 1954, la condotta medica del comune di Cocullo è assegnata al dottor Vincenzo Mastrodicasa.

Il sindaco del comune di Cocullo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed a quello del comune di Cocullo.

L'Aquila, addì 29 settembre 1954

p. *Il prefetto* ALFANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il decreto prefettizio n. 21988 div. Sanità in data 12 luglio 1954, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a undici posti di medico condotto vacanti in provincia di L'Aquila alla data del 30 novembre 1952, bandito con decreto n. 21988 div. Sanità del 15 giugno 1953;

Visto il decreto prefettizio di numero e data pari a quello sopraindicato, con il quale sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso stesso;

Ritenuto che il dott. Milani Aldo, cui era stata assegnata la condotta medica del comune di Raiano, ha rinunciato alla nomina;

Ritenuto che in base all'ordine della graduatoria e all'indicazione in ordine di preferenza delle sedi, ha diritto ad essere nominato vincitore della suddetta condotta, il dott. Pelini Crescenzo, che, interpellato ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ha inviato la sua accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 21988 divisione San. in data 12 luglio 1954, la condotta medica del comune di Raiano è assegnata al dott. Pelini Crescenzo.

Il sindaco del comune di Raiano è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed a quello del comune di Raiano.

L'Aquila, addì 2 ottobre 1954

p. *Il prefetto* ALFANO

(4926)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.